

## **TI\_GERICHTE 35.2021.62 vom 8. November 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-11-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2021.62](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2021.62)

FR: TI\_GERICHTE 35.2021.62 du 8 novembre 2021

IT: TI\_GERICHTE 35.2021.62 del 8 novembre 2021

### **Regeste**

Discusso il diritto ad una rendita d'invalidità (per quanto riguarda reddito da valido, applicazione delle modalità previste dal CNM per l'edilizia)

### **Erwägungen**

#### **E. 19**

giugno 2018, residuante un dolore neuropatico in presenza di lesioni dei nervi digitali D2, D3, D4 e D5, come pure di un'insufficiente muscolatura intrinseca e di una persistente posizione in sublussazione dell'articolazione MCF del III. dito con il sospetto clinico di un vizio di rotazione alla mano sinistra. I fiduciari dell'CO 1 hanno refertato, dal profilo ortopedico-chirurgico, una funzionalità della mano sinistra molto buona. L'assicurato può utilizzarla in maniera adeguata. Inoltre, sebbene presenti una chiara perdita di forza alla mano sinistra, egli è in grado di svolgere le mansioni quotidiane senza limitazioni, di modo che non si può parlare di un assicurato funzionalmente monco di una mano. Dal punto di vista neurologico, il ricorrente soffre di dolori neuropatici da lievi a medio-gravi, soprattutto nel comprimere la regione metacarpale della mano sinistra. Secondo i dottori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, RI 1 è in grado di esercitare un'attività appropriata a tempo pieno senza la necessità d'introdurre delle pause supplementari, presentando egli delle limitazioni soltanto alla mano sinistra, ma non più la sua precedente professione di muratore. Essi hanno quindi così descritto i limiti funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico: " (...): Schwere Arbeiten mit Gegenständen über 10 kg sind mit der linken Hand nicht mehr möglich. Die Greiffunktion der linken Hand ist bedeutend eingeschränkt, sodass die Bedienung von schweren Maschinen und Geräten, die einen besonderen Kraftaufwand der linken Hand benötigen, ebenfalls nicht durchführbar sind. Das Gehen auf Treppen und Leitern ist uneingeschränkt möglich. Arbeiten, die eine besondere Feinmotorik mit der linken Hand benötigen, können ebenfalls nicht durchgeführt werden. Haltefunktion mit der linken Hand, z.B. Sägen mit der rechten Hand und Halten des Holzstückes mit der linken Hand, sind ebenfalls nur mit beträchtlichen Einschränkungen möglich. Wegen der guten Restfunktionalität der linken Hand könnten jedoch beispielsweise Hauswartarbeiten eingeschränkt durchgeführt werden. Vorstellbar wäre eine Tätigkeit in einem Baumarkt als Verkäufer/Berater, wo der Versicherte sein langjähriges Wissen als Maurer einsetzen könnte. Diese Tätigkeit wäre ohne Einschränkungen zumutbar." (doc. 219, p. 12 s.) Con la propria impugnativa, il rappresentante dell'assicurato contesta la fondatezza dell'apprezzamento dell'esigibilità lavorativa espresso dal dott. \_\_\_\_\_, rispettivamente dai dottori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, e chiede che il TCA fondi invece il proprio giudizio sulle certificazioni agli atti dei dottori \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (cfr. doc. I). 2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale

mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. In una sentenza 8C\_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti. Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all'amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l'affidabilità (cfr. STF 8C\_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati). Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell'8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b). 2.7. Chiamata a pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dai medici fiduciari dell'amministrazione, specialisti nelle materie che qui interessano (in questo contesto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici \_\_\_\_\_, così come gli specialisti del Centro \_\_\_\_\_ dell'CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione

professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica – cfr. STF 8C\_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2), secondo i quali, nonostante i postumi residuali interessanti l'estremità superiore sinistra, l'assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa adeguata. In questo senso, occorre sottolineare che lo stesso medico curante specialista, dott. \_\_\_\_\_, con il referto relativo all'ultima consultazione, ha dichiarato che il ricorrente "... è in grado di eseguire diverse attività, sebbene con certe limitazioni, in particolare di forza e di presa di oggetti fini", rispettivamente che sono "... molte le attività che il paziente potrebbe già svolgere fin da ora con il recupero funzionale ottenuto" (doc. 99). D'altro canto, questo Tribunale non ritiene che la documentazione richiamata con il ricorso sia atta a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza del parere dei medici consulenti dell'amministrazione. In questo senso, va rilevato che né la dott.ssa \_\_\_\_\_ né il dott. \_\_\_\_\_ hanno preteso che il ricorrente non sarebbe più in grado di mettere pienamente a frutto la sua capacità lavorativa residua in attività sostitutive adeguate. In effetti, la neurologa ha sostenuto semplicemente che il danno alla salute infortunistico è d'impedimento all'esercizio della precedente professione di muratore e di altre attività bimanuali che necessitano una motricità fine (della mano sinistra) (doc. 200, p. 3), analogamente quindi a quanto indicato dai dottori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. In questi termini si è pure pronunciato il chirurgo della mano privatamente consultato dal ricorrente (cfr. doc. 140, p. 2). Il TCA non ignora che il dott. \_\_\_\_\_ ha sostenuto che l'assicurato presenterebbe invece una capacità lavorativa limitata (in misura di almeno il 30%) anche in attività alternative appropriate (cfr. doc. 184), tuttavia la sua opinione risulta assolutamente minoritaria. Del resto, l'esistenza di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive confacenti risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori. Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante. In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza. Il TF è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano). In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un,

citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "... limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco.". Nella STF U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un'assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l'amputazione del pollice, dell'indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell'anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l'Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico. In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un'importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un'artrosi dell'articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica). In una sentenza 8C\_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante. In una sentenza 35.2013.74 dell'8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e 8C\_260/2011, succitate) ha accertato l'esistenza di una piena abilità in attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito l'amputazione dell'avambraccio destro nell'utilizzare una sega circolare. Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un amputato del braccio destro. Alla luce di quanto precede, richiamate in particolare le succitate pronunzie U 200/02 e 35.2013.74, va ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che il ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa confacente alle limitazioni dipendenti dal danno infortunistico riguardante la mano sinistra, senza che si riveli necessario dare seguito alla richiesta ricorsuale tendente all'esecuzione di una perizia giudiziaria. È infine utile segnalare che, in una sentenza 8C\_971/2008 del 23 marzo 2009, il TF ha stabilito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio. Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C\_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui l'Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità d'occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un

braccio e che inoltre possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (in questo stesso senso, cfr. le STCA 35.2020.72 dell'8 marzo 2021 consid. 2.4.4, 35.2021.4 del 26 luglio 2021 consid. 2.5.3, 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6 e 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.3.3). 2.8. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico. Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio 2003 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2). Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall'amministrazione, i dati del 2020, essendo stato considerato lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° febbraio 2020 (cfr. supra, consid. 1.2.). 2.9. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l'assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 66'810 (fr. 29.20/ora x 176 ore x 13 mesi), determinato in base alle indicazioni direttamente fornite dal datore di lavoro (cfr. doc. 176). Da parte sua, l'avv. RA 1 pretende invece che il reddito senza invalidità ammonterebbe almeno a fr. 78'951.44/anno, ovvero fr. 36.41/ora x 41.7 ore/settimana x 52 settimane, così come risulterebbe dal contratto di missione 17767 del 20 aprile 2018 (cfr. doc. V + allegato). Il TCA constata che, secondo quanto indicato dalla ditta \_\_\_\_\_ il 13 maggio 2020, il salario orario di base percepito dall'assicurato nel 2020 sarebbe stato di fr. 29.20 (doc. 175), ciò che anche il rappresentante riconosce (cfr. doc. V). Ora, giusta l'art. 24 cpv. 1 del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2019-2022), per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc. Il cpv. 2 prevede invece che il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52.14 settimane x 40.5 ore). In una sentenza 8C\_749/2013 del 6 marzo 2014 consid. 3.3.2, il Tribunale federale ha stabilito che nel caso in cui il salario sia già comprensivo dell'indennità per festività infrasettimanale e di quella di vacanza, i corrispondenti periodi devono essere dedotti dall'orario di lavoro annuale convenuto mediante contratto collettivo, affinché si possa stabilire il reddito determinante. Nel caso di specie, il salario orario di fr. 29.20 comunicato dall'ex datore di lavoro non è comprensivo dell'indennità per festività infrasettimanale, né di quella di vacanza, né ancora della tredicesima mensilità (lo è invece quello di fr. 36.41 invocato dal patrocinatore, così come giustamente lo rileva l'amministrazione, cfr. doc. VII), ragione per la quale l'assicuratore convenuto l'ha correttamente moltiplicato per 176 ore/mese (coefficiente per il salario costante - 2112 : 12) e, in seguito, per 13 mesi (oppure fr. 29.20 x 2112 ore/anno + 8.33% di tredicesima mensilità). Almeno da questo punto di vista, la decisione su opposizione impugnata non presta dunque il fianco a critiche. 2.10. Trattandosi del reddito da invalido ritenuto dall'assicuratore resistente (fr. 68'446.03 - doc. 176), con la propria impugnativa, il rappresentante dell'assicurato lo contesta esclusivamente nella misura in cui non è stata applicata alcuna riduzione sociale. A suo avviso, il reddito da invalido dovrebbe essere decurtato del 25% in funzione dell'età, della nazionalità straniera, della mancanza di formazione, delle competenze professionali limitate al solo settore edile, nonché del danno alla salute subito. In queste condizioni, il TCA può limitare il proprio esame a questo solo

aspetto. A tal proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Con sentenza 8C\_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d'occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. In merito al fattore età, va rilevato che al momento determinante (febbraio 2020) l'assicurato aveva 48 anni ed era quindi ancora ben lontano dall'età ordinaria di pensionamento. Una decurtazione a tale titolo del reddito statistico da invalido, non entra pertanto in linea di conto (in questo senso, si veda ad esempio la STF 8C\_587/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 7.3, a proposito di un assicurato 47enne). In questo contesto, si consideri pure che la questione di sapere se, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di riduzione oppure se, in questo ambito, l'incidenza dell'età sulla capacità di guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro della norma particolare di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora stata decisa dal Tribunale federale (in questo senso, cfr. ancora la STF 8C\_597/2020 del 16 giugno 2021 consid. 5.2.5). Per quanto attiene al fatto che l'insorgente disporrebbe di un livello formativo limitato, l'Alta Corte ha già avuto modo di precisare che una carenza formativa ha poca incidenza sulla remunerazione percepita per l'esecuzione di mansioni semplici e ripetitive (livello di competenze 1). D'altra parte, qualunque nuovo lavoro presuppone un periodo d'apprendimento, di modo che non vi è spazio per una riduzione a questo titolo del reddito da invalido (cfr., tra le tante, la STF 8C\_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4, 8C\_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C\_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e 8C\_46/2018 dell'11 gennaio 2019 consid. 4.4). Un discorso analogo vale anche per l'assenza di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr. STF 8C\_103/2018 del 25 luglio 2018 consid. 5.2, 9C\_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2). Trattandosi dell'invocata riduzione dettata dagli impedimenti fisici, secondo la più recente giurisprudenza federale, una tale riduzione si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C\_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati). Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l'assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, attività leggere da svolgere prevalentemente con la mano destra dominante e che non comportano una particolare sollecitazione della mano sinistra dal punto di vista della forza, della motricità fine e della sensibilità. Secondo questo Tribunale, tenuto conto

dell'esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non si giustifica (del resto, il TF ha deciso proprio in questo senso in una sentenza 8C\_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2, escludendo che si fosse in presenza di una situazione in cui la persona assicurata è di fatto in grado di utilizzare un'unica mano/un unico braccio [ faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit ], così come l'hanno d'altronde negato anche i dottori Schmidt e Sorrentino ). In questo contesto, è utile segnalare che l'incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l'applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C\_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti). Infine, trattandosi dello statuto di frontaliere, in una sentenza 8C\_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, il TF ha stabilito che, tenuto conto delle disposizioni dell'Allegato I all'ALC, un lavoratore cittadino di uno Stato membro non può essere trattato diversamente dai lavoratori svizzeri, segnatamente dal punto di vista retributivo (art. 9 par. 1 allegato I ALC). In una successiva sentenza 8C\_378/2019 del 18 dicembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 16 (= SVR 2020 UV Nr. 34), l'Alta Corte federale ha però precisato che la giurisprudenza qualifica lo statuto di frontaliere come potenzialmente giustificante una riduzione, sotto il criterio "nazionalità/permesso di soggiorno". Essa ha peraltro rilevato che l'eventuale riduzione deve in ogni caso essere il frutto di una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le circostanze del caso di specie e che non esiste una soglia di rilevanza del 5% (analoga a quella che vige in materia di parallelismo dei redditi) in relazione al fatto che il reddito di un frontaliere è inferiore alla media. In quella fattispecie, il TF è giunto alla conclusione che lo statuto di frontaliere non giustificava alcuna deduzione sociale, posto che l'assicurato per decenni era rimasto fedele al proprio posto di lavoro in Svizzera, che prima dell'insorgenza dell'invalidità la sua retribuzione corrispondeva ai salari usuali del settore, che mai nella sua attività ha dovuto subire un salario inferiore alla media e che non sussistevano motivi per ritenere che, in quanto frontaliere, dopo l'insorgenza del danno alla salute, egli sarebbe svantaggiato dal profilo salariale rispetto alla cerchia di persone su cui si basava la rilevazione statistica dei salari per determinare il reddito da invalido (RSS 2012, tabella TA1, totale, uomini, livello di competenze 1). Nel caso di specie, la questione di sapere se si giustifica ridurre il reddito statistico da invalido in ragione dello statuto di frontaliere del ricorrente, può restare aperta per il motivo che, anche applicando una decurtazione del 5%, ciò non basterebbe comunque a raggiungere la soglia minima legale del 10%, così come verrà meglio dimostrato in seguito. Il reddito statistico da invalido ammonta, dunque, a fr. 65'023.72 (fr. 68'446.03 – 5%). Ora, confrontando i fr. 65'023.72 al reddito che l'insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 66'810, risulta una perdita di guadagno del 2.67% , insufficiente per fondare il diritto a una rendita d'invalidità LAINF. La decisione su opposizione, mediante la quale è stata negata l'assegnazione di una rendita, deve quindi essere confermata. 2.11. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato

in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del

#### **E. 21**

giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 2 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.